

CONVENZIONE

TRA

il **Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”**, di seguito denominato “Centro Fermi”, con sede in Roma c/o Compendio Viminale (00184), Piazza del Viminale, n. 1, codice fiscale n. 97214300580, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Luisa Cifarelli, nata a Roma, l’11 giugno 1952, elettivamente domiciliata ai fini della sottoscrizione del presente atto presso la sede del Centro Fermi, a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 marzo 2018, con deliberazione n.21(18);

E

l’**Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, Centro interdipartimentale Nanoscienze & Nanotecnologie & Strumentazione (NAST), in prosieguo denominata “Università”, con sede e domicilio fiscale in Roma (00133), Via Cracovia, n. 50, codice fiscale n. 80213750583, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, elettivamente domiciliato per la stipula del presente atto presso la sede dell’Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ... su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del ...

(in prosieguo anche denominati congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”)

VISTI

- la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;
- il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Centro Fermi;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- lo Statuto del Centro Fermi, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017, ed in particolare gli artt. 2 e 4 del predetto Statuto;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

PREMESSO CHE

- le università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;
- tra il Centro Fermi e l'Università si è manifestato il comune interesse a sviluppare congiuntamente attività volte "realizzazione dell'Infrastruttura di Ricerca denominata ISIS@MACH (MATERIALI COMPOSITI) nel Campus di Tor Vergata, come nuovo Nodo dell'infrastruttura di ricerca ISIS Pulsed Neutron and Muon Source con sede nell'Oxfordshire (UK)" (Allegato I);
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di una significativa sinergia di competenze e all'utilizzo di personale e risorse per le attività congiunte di ricerca finalizzate alla realizzazione dell'infrastruttura ISIS@MACH;
- il Piano Triennale 2019-2021 del Centro Fermi individua le Linee Guida delle attività scientifiche e culturali per il miglior conseguimento delle finalità che il Centro Fermi è chiamato a perseguire;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

Il Centro Fermi e l'Università convengono di formalizzare una collaborazione finalizzata ad utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso le Parti per lo svolgimento e per l'implementazione di attività di ricerca, di divulgazione scientifica, di consulenza scientifica, tecnica e di formazione nell'ambito dell'infrastruttura ISIS@MACH (Allegato I).

2. Nell'ambito della collaborazione di cui al precedente comma, in particolare:

a) l'Università, nel rispetto della normativa vigente, per tutta la durata della convenzione intende contribuire alla realizzazione dei progetti, sia con proprio personale tecnico e scientifico anche in affiancamento a personale del Centro Fermi, sia offrendo la propria disponibilità ad ospitare le attrezzature e le risorse di personale impiegate per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione;

b) il Centro Fermi può, nell'ambito dei comuni settori di interesse scientifico e divulgativo, conferire borse di studio e/o assegni di ricerca da usufruire presso l'Università per la collaborazione ad attività di ricerca congiunte;

2. Per la realizzazione delle attività sopraindicate il Centro Fermi potrà associare personale dell'Università.

3. La collaborazione potrà altresì prevedere lo sviluppo di attività a livello didattico, le quali non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'Università.

Art. 3

Sede

1. Le attività in collaborazione potranno essere svolte sia presso la sede del Centro Fermi sia presso quella dell'Università.

Art. 4

Competenze

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del Centro Fermi e dell'Università.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della presente convenzione, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti che nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

Art. 5

Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
 - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art.6

Responsabili

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per il Centro Fermi: ...;

b) per l'Università:

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della convenzione uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Art. 7

Commissione Congiunta

1. Le attività di cui ai precedenti articoli, da proporre ai rispettivi organi decisionali, saranno concordate preventivamente dalle Parti previo esame di una Commissione congiunta composta dai responsabili di cui al precedente art. 6.

2. La Commissione, che opererà a titolo gratuito, avrà il compito di:

a) favorire, stimolare e verificare l'attuazione della convenzione e il rispetto di quanto in essa previsto;

b) valutare e proporre alle Parti eventuali modifiche alla convenzione stessa.

Art. 8

Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data di stipula e può essere soggetta a proroga e/o rinnovo, salvo quanto previsto dal successivo Art.10.

Art. 9

Recesso

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi notificato all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Modifiche alla Convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Art. 11

Pubblicazioni

1. La Commissione congiunta di cui all'Art. 8 avrà anche il compito di verificare la pubblicazione dei risultati delle ricerche, valutandone il livello scientifico.

2. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

3. Qualora l'Università e/o il Centro Fermi intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

4. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

Proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda

dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Art. 13

Definizione delle Controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Centro Fermi e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione che non sia possibile definire in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Art. 15

Condivisone

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

Art. 16

Registrazione e spese

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL MAGNIFICO RETTORE (Prof. Giuseppe NOVELLI)

**PER IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
"ENRICO FERMI"**

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Luisa CIFARELLI)